

Ravenna, notificatogli in data 25.6.25.

1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna secondo cui l'istante non avrebbe fornito elementi sufficienti per comprovare la sussistenza delle condizioni di integrazione per una tutela ex art. 8 CEDU.

1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso. Il ricorrente, nato in Senegal, in data 17.12.99, asserisce di aver<<... fatto ingresso in Italia in d... come risulta comprovato dal visto di ...asciato dalle autorità italiane; 2 ...A 7) l'istante vive nell'abitazione messa a disposizione dal connazionale ... medesimo ed ... avviato un percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia formalizzato attraverso un contratto di apprendistato professionalizzante stipulato ... on sede ... tale contratto, della durata di 36 mesi, è espressamente finalizzato al conseguimento della qualifica di ... nell'ambito dell'industria metalmeccanica privata, con livelli di inquadramento progressivo secondo le percentuali previste dal CCNL di riferimento (85% nel primo anno, 90% nel secondo, 95% nel terzo, con qualifica finale al livello D2). 9) Il contratto, conforme alla normativa vigente in materia di apprendistato (D.lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.), prevede una retribuzione base mensile ... un impegno lavorativo settimanale di 40 ore, articolato su cinque giornate da otto ore ciascuna, con flessibilità oraria e possibilità di lavoro a turni. È previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede operativa della società ... eventuale possibilità di trasferte temporanee, disciplinate secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. 10) La formazione professionale è parte integrante del contratto, con un piano formativo individuale volto all'acquisizione delle competenze pratiche e teoriche richieste per la mansione di riferimento. Il contratto è inoltre corredato da tutta la documentazione integrativa prevista dalla normativa (dichiarazione IRPEF, consegna 3 dei contratti collettivi, informativa privacy, accettazione formale da parte del lavoratore), il che dimostra la piena regolarità e serietà del rapporto di lavoro in essere. 11) L'avvio di questo rapporto lavorativo costituisce elemento qualificante del percorso di integrazione del ricorrente: non si tratta di un lavoro occasionale o precario, ma di un impegno triennale con finalità di stabilizzazione e qualificazione professionale, fondato su un rapporto giuridico bilaterale, formalizzato e retribuito, conforme agli standard contrattuali e sindacali ... ha maturato un'esperienza lavorativa continuativa e coerente nel settore agricolo e della manutenzione del verde, inquadrata in rapporti regolari e debitamente comunicati agli enti competenti, come attestato dalla documentazione in atti. 13) Dalla documentazione INPS risulta che il ricorrente ha prestato attività lavorativa come operaio agricolo giornaliero per tutto l'anno 2023, con un totale ... rate e contributi ve ... Tale attività è proseguita anche nel ... risultano già accreditate ulter ... lavorative e contributi previdenziali ... cui si aggiungono ulteriori giornate non ancora registrate ma per le quali il datore di lavoro ha rilasciato idonea documentazione attestante il regolare svolgimento del rapporto e l'invio delle comunicazioni obbligatorie. 14) In particolare ... alle dipendenze de ... titolare dell'impresa con ... nel settore della "cura e manutenzione del paesaggio", con contratto a tempo determinato, pienamente coerente con il CCNL Agricoltura – Operai florovivaisti. Le comunicazioni di assunzione ... sussistenza di diversi periodi contrattuali continuativi e stagionalmente ripetuti ... : rapporto a tempo determinato, con 30 giornate previste e compenso lordo pari ... nuova assunzione per 15 giornate complessive, stessa re ... ulteriore proroga per altre 15 giornate ... che il lavoratore possa accedere alla disoccupazione agricola

per il periodo utile (domanda da presentare [redacted] come indicato sul documento INPS). 16) Tale continuità occupazionale, pur con contratti a tempo determinato, dimostra la reale volontà del ricorrente di inserirsi nel tessuto produttivo italiano attraverso un impiego regolare, nel rispetto delle regole del mercato del lavoro e con una posizione previdenziale tracciabile ... Il ricorrente ha intrapreso un percorso formale di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di un titolo attestante la conoscenza linguistica di livello A2 del [redacted]. 18) Come risulta dalla domanda presentata al CPIA 1 di [redacted] l'anno scolastico 2024/2025 (Modello C del Ministero dell'Istruzione), [redacted] richiesto l'iscrizione a un corso strutturato, riconosciuto dal sistema pubblico di istruzione per adulti, volto a promuovere le competenze linguistiche e l'inclusione culturale degli stranieri presenti in Italia ... Il modulo sottoscritto dal ricorrente conferma la volontà di aderire pienamente al Patto Formativo Individuale, previsto dalla normativa nazionale per i percorsi di integrazione linguistica. La finalità dichiarata è quella di acquisire un titolo utile ai fini dell'integrazione sociale, della ricerca di lavoro e del rispetto degli obblighi civili previsti per i cittadini stranieri. 20) Tale impegno formativo assume particolare rilievo, in quanto dimostra l'effettiva intenzione del ricorrente di radicarsi nel tessuto sociale italiano attraverso lo studio della lingua, strumento essenziale per la comunicazione, la partecipazione alla vita pubblica e l'accesso ai diritti e doveri della vita civile...>>

1.3. Il Ministero dell'Interno si è costituito per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

1.4. La causa è stata istruita mediante il deposito di documenti ed audizione del ricorrente avvenuta all'udienza del 23.3.25. In tale occasione quest'ultimo ha dichiarato <<... sono entrato in Italia nel [redacted] d'agosto e sono entrato con un visto italiano [redacted], venendo direttamente da [redacted]. Mai avuto problemi con la polizia, lavoro come saldatore in base a un contratto che dura tre anni, e guadagno [redacted] euro al mese. [redacted] vive anche mio cugino. Ho conseguito il livello A2, m anche A1 di conoscenza della lingua italiana ...>>.

1.5. All'udienza del 23.3.26 parte ricorrente ha, quindi, precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia "in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25", come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.

4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.

5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.

6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente *ratione temporis*, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal parere della Commissione Territoriale e dal diniego impugnato, il ricorrente ha presentato richiesta di appuntamento per la formalizzazione dell'istanza di riconoscimento della protezione speciale anteriormente all'entrata in vigore della novella del 2023). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del

co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.

6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).

6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[...] *Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*”).

In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «*il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, "di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute" (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti "sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità"*». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione *de qua* riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

In una decisione con cui la Corte di Cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «*tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la "vita privata"*», la Corte di Cassazione ha condivisibilmente sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «*ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante*» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022).

La Corte di Cassazione ha osservato al riguardo che «*i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di "radicamento" sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che*

accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma».

Ne consegue che, nel caso oggetto di esame da parte della Cassazione, a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «*valutato i molteplici elementi adottati dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risale all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato*»]. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “*In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).*

È quindi evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.

6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un serio percorso di integrazione sul territorio italiano.

Dalla documentazione depositata si evince che il ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (alcunchè viene riportato nel parere negativo della Commissione Territoriale e nel diniego del Questore, come pure nulla viene allegato nelle difese del Ministero), ha avviato un serio percorso di integrazione lavorativa avendo stipulato vari contratti di lavoro a tempo determinato. Dall'estratto conto in atti risulta avere un reddito di [REDACTED] (v. estratto conto contributivo depositato il 2.3.26; v. anche buste paga successivamente depositate).

Risulta essere ospitato (v. verbale del 23.3.26).

Ad oggi il ricorrente si trova sul territorio italiano da [REDACTED] ciò che gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.

È indubbio che egli abbia compiuto “*ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento*”, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.

Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “*bisogno sociale imperativo*” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia; n. 13441/1987, Olsson c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “*per*

ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.

Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.

Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.

7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: *“In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).*

8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che *«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente»*, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della *disciplina previgente*, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione *ex nunc* di elementi formati e comunque consolidati nel corso del giudizio.

P.Q.M.

Visto l'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.,

definitivamente decidendo, ogni diversa e/o ulteriore istanza ed eccezione assorbita o disattesa,

riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e **dispone** di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

spese compensate

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 27.3.26.

Il Giudice rel. est.



Il Presidente

